

Documento di ricerca n. 142R (Revised)

La relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato delle società quotate

Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 142 (Luglio 2009) che è stato aggiornato per tenere conto delle evoluzioni intervenute nei principi di revisione internazionali emanati dall'IFAC e dell'adozione nell'ordinamento italiano dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), con particolare riferimento alla struttura ed alla terminologia utilizzata per la formulazione del contenuto della relazione della società di revisione, rimanendo invece confermati i criteri per lo svolgimento della revisione contabile limitata raccomandati dalla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997.

Si è inoltre tenuto conto delle evoluzioni della normativa di riferimento e dei Documenti di ricerca Assirevi.

Giugno 2015
(Aggiornamento dell'edizione Luglio 2009)

LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO DELLE SOCIETÀ QUOTATE

PREMESSA

Il presente Documento di ricerca sostituisce il Documento di ricerca n. 142 (Luglio 2009) che è stato aggiornato per tenere conto delle evoluzioni intervenute nei principi di revisione internazionali emanati dall'IFAC e dell'adozione nell'ordinamento italiano dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), con particolare riferimento alla struttura ed alla terminologia utilizzata per la formulazione del contenuto della relazione della società di revisione, rimanendo invece confermati i criteri per lo svolgimento della revisione contabile limitata raccomandati dalla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997.

Si è inoltre tenuto conto delle evoluzioni della normativa di riferimento e dei Documenti di ricerca Assirevi.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire il modello di relazione di revisione applicabile nel caso della revisione contabile limitata svolta secondo i criteri raccomandati nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 del bilancio semestrale abbreviato predisposto da una società emittente quotata avente l'Italia come Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni di cui all'art. 154- *ter*, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF").

Per quanto riguarda gli impatti sulle fasi di pianificazione ed esecuzione della revisione contabile derivanti dai termini di pubblicazione del bilancio semestrale abbreviato da parte dell'emittente, diversi da quelli di pubblicazione della relazione di revisione da parte della società di revisione, si rinvia al Documento di ricerca Assirevi n. 119 – PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE – RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DI REVISIONE.

Il modello di relazione di revisione suggerito nel presente documento è applicabile, con gli opportuni adattamenti richiesti dalle specifiche norme del settore, alla relazione di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali di vigilanza delle imprese assicurative redatte in conformità al principio contabile internazionale IAS 34.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007 (*Transparency*), l'articolo 154-ter, comma 2, del TUF, successivamente modificato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, stabilisce che “entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5¹. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine”.

L'articolo 154-ter, comma 3 stabilisce che “il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002². Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato”.

Il comma 6 dell'articolo 154-ter prevede, tra l'altro, che “la CONSOB, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

- a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 (relazione finanziaria annuale), 2 (relazione finanziaria semestrale) e 5 (resoconto intermedio di gestione);
- b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;
- c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
- d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi”.

In base alle disposizioni primarie dell'art. 154-ter del TUF, l'emittente quotato non è tenuto a presentare nella relazione semestrale i prospetti contabili della capogruppo (“non consolidati”) e le eventuali note esplicative di corredo³. Si precisa che in base allo IAS 34.14. “ *Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell'entità è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'entità comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'entità*”.

Pertanto, la presenza dei prospetti contabili della capogruppo e delle note esplicative sui dati non consolidati non è rilevante ai fini della conformità del bilancio semestrale consolidato abbreviato rispetto a IAS 34⁴ e delle conclusioni formulate dal revisore nella propria relazione di revisione contabile limitata. Tuttavia, qualora il revisore sia chiamato ad esprimere le proprie conclusioni anche sui prospetti contabili della capogruppo “non consolidati” presentati a titolo volontario, le note esplicative a corredo di detti prospetti contabili dovranno essere integrate sino al livello che sarebbe richiesto da IAS 34⁵.

¹ L'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

² Il bilancio semestrale abbreviato dovrà quindi essere predisposto in conformità al principio contabile internazionale IAS 34 – Bilanci intermedi.

³ In assenza dei prospetti contabili della capogruppo, l'emittente non ha l'obbligo di presentazione della riconciliazione tra i dati della capogruppo ed i dati consolidati.

⁴ In questo caso la presentazione dei prospetti contabili potrebbe riguardare i soli prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

⁵ Nell'ipotesi che l'emittente abbia già pubblicato un set completo di bilancio conforme ai principi contabili internazionali IFRS per l'ultimo esercizio.

3. LA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

Tenuto conto dei riferimenti normativi illustrati nel precedente paragrafo, l'oggetto dell'incarico di revisione contabile limitata è il "bilancio semestrale abbreviato" predisposto in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

Il titolo della relazione di revisione contabile limitata, conseguentemente, conterrà il riferimento al "bilancio [consolidato] semestrale abbreviato".

Come indicato nella Premessa al presente documento, alla luce delle novità in materia di relazione di revisione derivanti dalle evoluzioni nei principi di revisione internazionali e dall'adozione nell'ordinamento italiano degli ISA Italia, si ritiene opportuno allineare il testo della relazione di revisione a quanto previsto nel principio internazionale "ISRE 2410 – REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR OF THE ENTITY".

La relazione emessa al completamento della revisione limitata conterrà quindi le conclusioni espresse mediante la formulazione di una *negative assurance* relativamente alla conformità dei prospetti contabili e delle relative note esplicative ai criteri di redazione previsti dal principio contabile internazionale IAS 34. Inoltre, l'art. 154-ter, comma 2, del TUF richiede la pubblicazione della relazione di revisione sul bilancio semestrale abbreviato, ove redatta, e non contiene alcun riferimento alla verifica delle informazioni contenute nella relazione intermedia sulla gestione che è parte della relazione finanziaria semestrale, contenente a sua volta il bilancio semestrale abbreviato. In linea con l'impostazione adottata dal principio ISRE 2410 citato, si ritiene che non sia necessario il richiamo nella relazione di revisione contabile limitata alle verifiche svolte sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione intermedia sulla gestione⁶. Peraltro, quanto sopra non riduce la portata delle procedure di revisione che dovranno prevedere, nei limiti delle informazioni disponibili tramite lo svolgimento della revisione contabile limitata, la verifica di coerenza tra l'informativa fornita dagli amministratori nella relazione intermedia sulla gestione ed il bilancio semestrale abbreviato⁷.

⁶ Prima della pubblicazione del Documento di ricerca n. 142, il modello di relazione di revisione sulla revisione contabile limitata della relazione prevedeva al primo paragrafo "Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale".

⁷ ISRE 2410, par. 36: "The auditor should read the other information that accompanies the interim financial information to consider whether any such information is materially inconsistent with the interim financial information. If the auditor identifies a material inconsistency, the auditor considers whether the interim financial information or the other information needs to be amended. If an amendment is necessary in the interim financial information and management refuses to make the amendment, the auditor considers the implications for the review report. If an amendment is necessary in the other information and management refuses to make the amendment, the auditor considers including in the review report an additional paragraph describing the material inconsistency, or taking other actions, such as withholding the issuance of the review report or withdrawing from the engagement. For example, management may present alternative measures of earnings that more positively portray financial performance than the interim financial information, and such alternative measures are given excessive prominence, are not clearly defined, or not clearly reconciled to the interim financial information such that they are confusing and potentially misleading".

ISRE 2410, par. 37: "If a matter comes to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the other information appears to include a material misstatement of fact, the auditor should discuss the matter with the entity's management. While reading the other information for the purpose of identifying material inconsistencies, an apparent material misstatement of fact may come to the auditor's attention (i.e., information, not related to matters appearing in the interim financial information, that is incorrectly stated or presented). When discussing the matter with the entity's management, the auditor considers the validity of the other information and management's responses to the auditor's inquiries, whether valid differences of judgment or opinion exist and whether to request management to consult with a qualified third party to resolve the apparent misstatement of fact. If an amendment is necessary to correct a material misstatement of fact and management refuses to make the amendment, the auditor considers taking further action as appropriate, such as notifying those charged with governance and obtaining legal advice".

La relazione di revisione dovrà, pertanto, descrivere le eventuali significative incoerenze riscontrate.

L'Allegato A al presente documento presenta il modello di relazione di revisione contabile limitata.

GIUGNO 2015
(Aggiornamento dell'edizione Luglio 2009)

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A**Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio [consolidato] semestrale abbreviato**

Agli Azionisti della
ABC S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio [consolidato] semestrale abbreviato, costituito ⁸ [dallo stato patrimoniale] [dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria], [dal conto economico] [dal prospetto di conto economico complessivo], [dalle variazioni di patrimonio netto] [dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto], dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative [esplicative] della ABC S.p.A. [e controllate (Gruppo ABC)] al [gg][mm][aa]. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. E' nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio [consolidato] semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio [consolidato] semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio [consolidato] semestrale abbreviato della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC] al [gg][mm][aa], non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

⁸ Da adattare alle scelte adottate dalla società per quanto riguarda la denominazione dei prospetti contabili.

[Altri aspetti

Bilancio e bilancio [consolidato] semestrale abbreviato dell'esercizio precedente rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di altro revisore

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] e il bilancio [consolidato] semestrale abbreviato per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] sono stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione contabile altro revisore sul bilancio], ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio, e il [data relazione di revisione limitata altro revisore sul bilancio semestrale abbreviato], ha espresso delle conclusioni senza modifica sul bilancio [consolidato] semestrale abbreviato.]⁹

Luogo e data

Società di revisione

(Socio - Nome e Cognome)

⁹ Paragrafo da inserire nel caso in cui il bilancio dell'esercizio precedente e il bilancio semestrale del corrispondente periodo precedente siano stati oggetto di revisione da parte di altra società di revisione. Qualora la società di revisione sia la medesima, il paragrafo non dovrà essere inserito.